

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

CIG. 9775102D58

TRA

Parco Regionale della Valle del Lambro (di seguito "**Committente**") con sede in Triuggio (MB), Via Vittorio Veneto, 19, P.IVA 02074260965, rappresentato in tale sede da _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ agendo in forza della _____

E

l'impresa _____, con sede legale in _____, via _____ C.F. e P. I. V. A. n. _____ (di seguito, "**Affidatario**"), tale sede da _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ agendo in forza della _____

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- con delibera n. [●] del [●] assunta da [●], con cui è stata approvata la documentazione posta a base di gara, il Parco Regionale della Valle del Lambro ha deliberato di bandire una procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ("**Accordo Quadro**") avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-specialistica per lo sviluppo, la tutela e la gestione sostenibile delle risorse ambientali del Parco Regionale della Valle del Lambro e delle altre aree in gestione;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con determinazione n. ____ del ____ è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Affidatario;
- la verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e dalle pertinenti disposizioni normative ha avuto esito positivo e, con _____ n. ____ del ____, è stata deliberata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016;
- l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ribadisce e conferma integralmente la validità e la fattibilità dell'offerta tecnica ed economica dallo stesso avanzata in sede di gara, dichiarandone la piena realizzabilità e la sostenibilità economica;
- l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico ("**Capitolato Tecnico**"), nonché dal bando e dal disciplinare di gara ("**Disciplinare**"), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi ai fini della formulazione dell'offerta;

- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste;
- l'Affidatario dichiara di aver preso atto dei contenuti e di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 1751 del 17 giugno 2019.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato 1 (Capitolato Tecnico), l'Allegato 2 (Offerta Tecnica), l'Allegato 3 (Offerta Economica), l'Allegato 4 (Chiarimenti resi in fase di gara).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Affidatario relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e *s.m.i.* ("**Codice**");

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) dalle norme in materia di contabilità pubblica;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

4. I singoli ordini di servizio ("**Ordini di Servizio**") emessi dal Committente saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e i relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro, il Committente e l'Affidatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra indicati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni indicate nei singoli Ordini di Servizio emessi dal Committente e aventi oggetto i servizi di assistenza tecnico-specialistica per lo sviluppo, la tutela e la gestione sostenibile delle risorse ambientali del Parco Regionale della Valle del Lambro e delle altre aree in gestione.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il solo Affidatario, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione agli Ordini di servizio inviati dal Committente mediante la trasmissione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di avvenuta ricezione, del Piano di Dettaglio delle Attività ("PDA").
3. L'Affidatario si impegna ad offrire, in ragione di quanto specificato e dettagliato dal Committente con l'Ordine di Servizio, la prestazione dei servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia di ambiente e consistenti in via meramente esemplificativa in servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica al Parco Regionale della Valle del Lambro

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale, fino al raggiungimento dell'importo indicato al successivo punto 4, il Committente potrà emettere gli Ordini di Servizio secondo le modalità specificate all'art. 5 del Capitolato Tecnico.
3. La durata dei servizi affidati con ciascun Ordine di Servizio sarà stabilita dal Committente in occasione dell'emissione del singolo Ordine di Servizio.
4. Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra indicata per la regolamentazione dei servizi specificati negli Ordini di Servizio emessi entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e per tutta la durata degli stessi. In questo caso, l'Affidatario non potrà pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
5. L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, una volta esaurito l'importo massimo indicato al successivo punto 4. In tal caso l'Affidatario non avrà nulla a pretendere e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.
6. L'Affidatario è vincolato ad eseguire i singoli servizi specifici alle condizioni di aggiudicazione definite nell'Accordo Quadro, negli allegati e nei documenti in esso richiamati, in ciascun Ordine di Servizio e nel relativo piano di dettaglio di attività ("PDA") sottoscritto da entrambe le Parti.
7. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante non è vincolata ad affidare servizi che esauriscono, in tutto o in parte, l'importo dell'Accordo Quadro.
8. Il Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Accordo

Quadro, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Affidatario, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Affidatario e comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Articolo 4 – Importo stimato dell'Accordo Quadro

1. Il valore stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di Servizio che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari ad Euro (●) (iva esclusa).

2. Tale valore tiene conto del ribasso del _____ offerto sull'importo posto a base di gara, oltre IVA ed oneri di legge.

Si precisa che attesa la natura dei servizi oggetto di gara, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono pari a 0.

I servizi si intendono compensati a corpo, pertanto l'importo indicato in ciascun Ordine di Servizio si intenderà comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle prestazioni ivi indicate e non sarà riconosciuta all'Affidatario alcuna ulteriore somma o corrispettivo.

Articolo 5 – Modalità di Attivazione dei Servizi e Modifica in corso di Esecuzione

1. L'affidamento dei servizi basato sul presente Accordo Quadro avverrà nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico ("Modalità di Attivazione dei Servizi").

2. Le modalità di esecuzione descritte nel presente Accordo Quadro e nella restante documentazione potranno subire modifiche o aggiunte da parte del Committente anche in corso d'opera, previo congruo preavviso all'Affidatario. Inoltre, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'Affidatario, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

3. L'Affidatario non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, né interrompere e/o ritardare l'esecuzione dei servizi affidati, in caso di mancata accettazione delle proposte di modifiche avanzate.

Articolo 6 – Modalità di Calcolo e Pagamento del Corrispettivo

1. Il corrispettivo per ogni singolo PDA verrà determinato in occasione dell'emissione dello stesso con le modalità indicate all'art. 9 del capitolato tecnico.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini indicati nel PDA.

Su ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati:

- CIG;
- Riferimento Accordo Quadro;
- Numero ordine di servizio;

- Domicilio bancario e IBAN.

3. Il pagamento delle fatture potrà avvenire soltanto dopo l'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Committente che procederà a valutare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall'Affidatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le singole attività previste nel PDA e con gli obiettivi raggiunti.

Articolo 7 – Revisione dei prezzi

1. Le variazioni dei prezzi sono valutate qualora si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi dei servizi o delle relative tariffe, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al dieci per cento (10%) del prezzo pattuito. La revisione dei prezzi è accordata nel limite delle risorse disponibili. La richiesta di revisione del prezzo deve essere presentata con le modalità previste dall'art. 29, commi da 2 a 6, del d.l. n. 4/2022.

2. La variazione dei costi dei servizi o delle tariffe dovrà essere comprovata dall'esecutore con riferimento a tariffari stabiliti *ex lege*, qualora esistenti, o a tariffari stabiliti dalle associazioni di categoria a livello nazionale. L'esecuzione delle prestazioni avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e/o nei documenti contrattuali è condizione necessaria per il riconoscimento della compensazione. Si precisa che, nel caso in cui l'appaltatore presenti istanza di compensazione la medesima dovrà tenere conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto.

Articolo 8 – Obbligazioni generali a carico dell'Affidatario

1. Sono a carico del Affidatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di servizio e nel Piano di Dettaglio delle Attività sottoscritto da entrambe le Parti., ivi inclusi i rispettivi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative e alle specifiche indicate nel presente Accordo Quadro e nella restante documentazione richiamata nelle premesse; in ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. L'Affidatario si impegna espressamente a:

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;
- manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L' Affidatario si obbliga a:
- dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all' Accordo Quadro, ai singoli Ordini di servizio e ai relativi PDA;
 - prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati in ciascun Ordine di servizio.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Affidatario per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, è fatto obbligo all'Affidatario stesso di comunicare al Committente il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate al Committente.

Articolo 9 – Obbligazioni specifiche a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga a produrre la documentazione richiesta in conformità a quanto previsto all'articolo 8.2. del Capitolato Tecnico. In particolare, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico, in formato cartaceo e, se richiesto, su CD/DVD non riscrivibili.
Su richiesta del Committente, l'Affidatario si obbliga, altresì, a redigere la documentazione richiesta in lingua inglese.
2. L'Affidatario si obbliga a consegnare il PDA entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di avvenuta ricezione dell'Ordine di Servizio. La data di inizio dell'erogazione dei servizi sarà concordata tra il Committente e l'Affidatario ma, salvo esigenze diverse del Committente, l'Affidatario si obbliga in ogni caso a dare inizio all'erogazione dei servizi richiesti entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dall'emissione dell'Ordine di Servizio.
3. L'Affidatario si obbliga a trasferire al Committente tutto il *know how* acquisito nel corso e in occasione dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
4. L'Affidatario si obbliga a consegnare al Committente tutta la documentazione prodotta nel corso e in occasione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
5. L'Affidatario si obbliga a non apportare modifiche al Gruppo di lavoro indicato in sede di offerta se non al ricorrere delle ipotesi e nel rispetto delle modalità previste all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Articolo 10 – Applicazione di Penali

1. Il termine per l'esecuzione dei singoli servizi sarà indicato all'interno di ogni singolo Ordine di Servizio che sarà emanato dal Committente e approvato con il relativo PDA, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. Il mancato rispetto delle scadenze contenute all'interno di ogni singolo Ordine di Servizio comporterà per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, l'applicazione di una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto.
3. La penale verrà applicata anche per ogni giorno di ritardo nella presentazione del PDA, ovvero dei suoi eventuali aggiornamenti, ovvero dei termini – anche parziali -

di presentazione degli elaborati contemplati dal PDA, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il presente Accordo ai sensi del successivo articolo 11 .

4. In ogni caso di sostituzione di uno o più figure professionali fra quelli indicati in Offerta, pur nell'osservanza delle regole di gradimento e avvicendamento delle risorse di cui all'art. 4 l'Affidatario incorrerà in una penale pari a € 1.000 (Euro mille/00) per ogni nominativo sostituito, salvo i casi di forza maggiore, correttamente documentati e riconosciuti dal Committente.

5. L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA); qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 11 del presente Accordo Quadro.

Articolo 11 – Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Affidatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro (●), rilasciata in data (●) da (●) ed avente n. (●) mediante la stipula di una fideiussione bancaria con primario Istituto bancario.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e di tutte le prestazioni oggetto degli Ordini di Servizio che saranno emessi dal Committente, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

5. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Committente, in conformità a quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

Articolo 12 – Risoluzione

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario, nei seguenti casi:

- a) l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) l'Accordo Quadro non sarebbe dovuto essere aggiudicato all'Affidatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora l'Affidatario ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei servizi in seguito all'emissione dei singoli Ordini di Servizio;
- e) qualora i servizi prestati dall'Affidatario non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 10;
- h) l'eventuale ritardo dell'Affidatario rispetto ai termini assegnati con i singoli Ordini di Servizio e/o la mancata e/o tardiva assistenza da parte di una o più delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, come risultante in sede di offerta tecnica, per un periodo superiore a 20 giorni naturali consecutivi.

Articolo 13 - Recesso

1. Il Committente ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Affidatario, anche se non gravi.

2. In tal caso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai singoli Ordini di Servizio, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. Il Committente potrà recedere anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

4. In ogni caso di recesso, l'Affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del Committente.

Articolo 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Affidatario di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 15 - Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro, per tutta la durata dello stesso e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

Articolo 16 - Responsabile delle Attività

1. Il Responsabile delle Attività nominato dall'Affidatario è (●).
2. Il Responsabile delle Attività è il referente responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Affidatario, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. In caso di inadeguatezza, o di grave negligenza, il Committente si riserva di chiedere la sostituzione dello stesso che dovrà essere effettuata tempestivamente e senza che l'Affidatario possa avanzare a tal proposito alcuna pretesa/riciesta.
4. Qualora l'Affidatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile delle Attività, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente.

Art. 17 - Cessione del contratto e Cessione del Credito

1. E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.
3. E' ammessa la cessione del credito ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente e l'Affidatario inerenti il presente Accordo Quadro e i successivi Ordini di Servizio emessi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza e si intende espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 19 – Trattamento dei Dati Personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito dell'art. 30 del Disciplinare e si intende qui integralmente richiamata.

Articolo 20 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 196 del 23/08/2010) e ad effettuare le modalità di pagamento ivi previste.
2. Le prescrizioni contenute nella Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n. 265 del 12 novembre 2010), si intendono come espressamente conosciute e sottoscritte dalle parti, con particolare riferimento alle modifiche introdotte agli artt. 3 e 6 della sopra citata L.136/2010 e s.m.i.

Articolo 21 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle disposizioni contenute negli articoli 105 e 31, comma 8, del Codice e con riferimento alla sola parte che l'Affidatario ha indicato di voler subappaltare in sede di offerta, tenuto conto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
2. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

OPPURE

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Affidatario non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Affidatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 22 - Danni e responsabilità civile

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o

altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Affidatario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per i danni di cui al comma 1, che cesserà ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 23 – Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti all'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 24 – Spese contrattuali

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del presente Accordo Quadro sono a carico dell'Affidatario.

Articolo 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle vigenti norme primarie e secondarie, ai provvedimenti delle autorità competenti, degli enti locali e di altri enti, nonché alle norme tecniche attinenti alla tipologia di servizi oggetto del medesimo Accordo Quadro.

2. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro dovrà avvenire in modalità elettronica e comporterà l'integrale accettazione di quanto in esso contenuto.